

**COMUNE DI DENNO**

Provincia di Trento

Via Giovanni Ossanna n. 1 – CAP 38010

Tel 0461.655523 – Fax 0461.655549 - C.F. 80014520227

www.comune.denno.tn.itc.denno@comuni.infotn.it - comune@pec.comune.denno.tn.it

Denno, 29 dicembre 2016

Prot. n. 4853/2016

OGGETTO: Ordinanza N. 20/2016. Divieto di accensione fuochi e lancio di fuochi artificiali, lanterne cinesi, scoppio di mortaretti, ed altri artifici pirotecnici.

IL SINDACO

Premesso che la situazione meteorica attuale con l'assenza di significative precipitazioni piovose e nevose ha creato le condizioni favorevoli per lo sviluppo di incendi boschivi ma anche in aree agricole od altre aree attrezzate a verde e nei centri abitati.

Considerato che nel periodo di fine anno è diffusa l'abitudine di effettuare l'accensione ed il lancio di fuochi artificiali, sparo di petardi, ed altri artifici pirotecnici.

Tenuto conto che nelle condizioni meteorologiche attuali tale costume incide sulla sicurezza dei cittadini e del patrimonio pubblico e privato costituendo un effettivo pericolo per l'attivarsi di incendi.

Vista l'ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Provincia Autonoma di Trento di data 22 dicembre 2016 prot. A001/706904 che ordina, con decorrenza immediata e fino a provvedimento di revoca, su tutto il territorio provinciale al di fuori del perimetro dei centri abitati, il divieto di accensione e lancio di fuochi d'artificio, sparo di petardi, scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici come ad esempio le cd. lanterne cinesi che risultano particolarmente pericolose in quanto cadendo a terra possono provocare incendi anche a notevole distanza dal luogo di lancio.

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 610 di data 13 aprile 2015 che dispone i criteri tecnici per l'abbruciamento nel luogo di produzione dei materiali vegetali agricoli e forestali naturali non pericolosi ai sensi del D. Lgs 152/2006, art. 182, comma 6 bis.

Preso atto che la deliberazione sopracitata consente ai comuni di sospendere o vietare l'attività di abbruciamento in tutti i casi in cui tale attività possa arrecare rischi per la pubblica o privata incolumità e per la salute umana.

Tenuto conto che per il territorio comunale esterno ai centri abitati del Comune di Denno vale quanto già disposto dalla citata ordinanza del Presidente della P.A.T..

Ravvisata la necessità, per le motivazioni sopra esposte di adottare anche nei centri abitati del Comune di Denno apposita ordinanza per vietare tali attività fino al mutamento delle condizioni meteorologiche attuali.

Visto il T.U. delle Leggi Regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma T.A.A. (DPR. 1 febbraio 2005 n.3/L);

ORDINA

1. Con decorrenza immediata e fino a revoca della presente ordinanza, all'interno dei centri abitati del Comune di Denno, il divieto di accensione di fuochi all'aperto, il lancio di fuochi d'artificio, razzi, lanterne cinesi, lo sparo di mortaretti o petardi od altri artifici pirotecnici di qualsiasi tipo.

DISPONE

fatta salva diversa disposizione di legge, i trasgressori saranno assoggettati alla sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00 con le modalità di cui agli artt. 16 e segg. della Legge 24/11/1981 n. 689 – Ai sensi del combinato disposto dell'art. 13, comma secondo e art. 20 comma terzo, della legge 689/1981, viene disposto il sequestro cautelare di quanto illegittimamente utilizzato.

MODALITÀ DI RICORSO

Avverso la presente ordinanza è ammesso:

- ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 24.11.1971, n.1199 entro 120 giorni ricorso straordinario al Capo dello Stato;
- ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, entro 60 giorni ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Trento.

IL SINDACO
rag. Inama Fabrizio